

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023 Comunicato Ufficiale N° 424 del 27/06/2023 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Ripristino società	Pag. 2	
Risultati gare del 25.06.2023 2ª categoria spareggio	Pag. 2	
Giustizia Sportiva 1ª categoria - 2ª categoria spareggio – Play Out Juniores Fascia B	Pag. 3/6	
Errata corrige	Pag. 7	

1. RIPRISTINO SOCIETA'

Le seguenti società

951453 ASD VIRTUS OSTIA C5 941234 ASD ANTONIO IANNI

hanno avanzato istanza di ripristino della matricola assegnata. Pertanto si dispone il ripristino della stessa.

2. Risultati Gare del 25.06.2023

SECONDA CATEGORIA - SPAREGGIO								
GIRONE:	A							
25/06/23	1/A TORRENOVA	F.C.	VIS	CASILINA	V.D.G.S.			

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 26.06.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Prima categoria C11

GARE DEL 19/2/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PALOMBARA - SANPOLESE 1961

Il Giudice sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 257 del 23.02.2023; esaminato il ricorso fatto pervenire nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti dalla società SANPOLESE 1961, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto nel corso della gara, all'interno dell'area recintata del rettangolo di gioco erano presenti persone riconducibili alla società Palombara, dei quali si evince da filmati e foto indossare il loro stemma in una zona dove l'accesso è consentito esclusivamente a persone tesserate e inserite in lista gara dalla società e, più nello specifico, perché al minuto 31:20 del primo tempo si avvicinava persona adesso nota anche alle forze dell'ordine che ha lanciato un petardo verso la nostra panchina, come si evince da video e foto, dove noi abbiamo riportato dei nostri giocatori feriti, storditi, alcuni medicati sul posto, un altro ricoverato in ospedale.

Per tali motivi, ritenendo non ci fossero più le condizioni di sicurezza idonee per proseguire la gara, visti altresì gli infortuni occorsi a due propri tesserati a seguito del lancio del petardo, al 3 del lo tempo la società SANPOLESE 1961 presentava una dichiarazione scritta all'arbitro, con la quale comunicava di non voler continuare la gara, abbandonando pertanto il terreno di gioco sul risultato provvisorio di 2 1 a favore della società Palombara.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l'arbitro riferisce che al 32 del 1 tempo, la gara è stata sospesa perché uno spettatore da fuori ha lanciato sul terreno di gioco un petardo a ridosso della panchina della squadra ospitata (SANPOLESE) i quale, esplodendo, ha coinvolto due giocatori, CIACCI Simone (5) e RACMAN Cosmin (16). Non è stato possibile rilevare il colpevole. A seguito di tale evento la squadra SANPOLESE, presentando una dichiarazione scritta come da allegato, ha deciso di non continuare I gara nonostante cerano tutti i presupposti per finirla.

Sempre l'arbitro, nel suo referto, dichiara che in seguito all'incidente, è arrivata l'ambulanza per soccorrere i due giocatori feriti (CIACCI Simone 5 e RACMAN Cosmin 16 SANPOLESE), i quali, hanno poi rifiutato il trasporto sulla stessa.

Considerato tutto quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento, in quanto veniva sospesa al 32 del primo tempo sul seguente punteggio: PALOMBARA SANPOLESE 1961 2 1.

Preso atto di tutto ciò, lo scrivente Giudice sportivo territoriale, non riscontrando elementi sufficienti ai fini della decisione da adottare, ai sensi dell'art. 50, comma 3 del C.G.S., ha inteso trasmettere gli atti alla Procura Federale, per specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine, sospendendo ogni giudizio sul merito.

In data 15 giugno 2023, perveniva tutta la documentazione relativa agli accertamenti svolti dalla Procura Federale, nonché la relazione d'indagine finale.

La Procura Federale, espletata una attività istruttoria preliminare, tesa all'acquisizione di ulteriori elementi probatori utili a evidenziare eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda, oltre alla documentazione trasmessa dallo scrivente Giudice sportivo territoriale, ha proceduto a convocare le parti e i testimoni coinvolti nella vicenda, tra i quali l'arbitro designato per la gara, dirigenti di entrambe le società e i due calciatori della società SANPOLESE 1961 costretti alle cure mediche a seguito dello scoppio de petardo.

In conclusione, ritiene la Procura Federale che In esito all'attività svolta, dalle audizioni e dalle prove acquisite nel corso dell'attività inquirente, e relativamente alle richieste formulate dal Giudice Sportivo, appare provato, anche in assenza della documentazione richiesta alla Procura della Repubblica di Tivoli e inerente le indagini condotte dai Carabinieri Proc. 61 pfi-of 22-23 di Palombara Sabina, che la partita PALOMBARA - SAN POLESE 1961 del 19/2/2023 è stata prima interrotta a seguito dello scoppio di un petardo lanciato sul terreno di gioco (ad un metro dalla panchina della squadra ospitata) presumibilmente ad opera di tifosi e/o tesserati della squadra ospitante che sostavano nella zona dello stadio situata dietro le panchine e che lo scoppio del petardo ha visto coinvolti direttamente due giocatori della SANPOLESE 1961 di cui uno trasportato in ambulanza in ospedale, sospendendola definitivamente a causa del rifiuto di scendere nuovamente in campo da parte della squadra ospite giustificata dallo stato di intimidazione e paura di tutti i calciatori causato dall'evento in esame, così come esemplificato nella riserva scritta presentata al Direttore di Gara..

Tutto quanto riportato, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara, va attribuita alla società SANPOLESE 1961, ai sensi dellart.10, comma 1 del C.G.S..

Preso altresì atto delle indagini e della relazione finale della Procura Federale, in relazione al lancio del petardo e ai danni procurati, va invece attribuita la responsabilità alla società PALOMBARA, ai sensi dellart.10, comma 2 del C.G.S. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara..

Pertanto, in virtù allart.10, commi 1 e 2 del C.G.S.

DELIBERA

- 1) di infliggere alla società SANPOLESE 1961, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 3, ai sensi dellart.10, comma 1 del C.G.S.;
- 2) di comminare alla società PALOMBARA, l'ammenda di euro 700,00 (sanzione così determinata in considerazione dell'idoneità del lancio di petardi a provocare più gravi conseguenze), nonché la penalizzazione di n.3 punti in classifica, ai sensi dellart.10, comma 2 del C.G.S.;
- 3) il contributo va incamerato.

CAMPIONATO Seconda categoria C11

GARE DEL 25/6/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TORRENOVA F.C. - VIS CASILINA

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società VIS CASILINA; rilevato che la stessa ha fatto pervenire giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

PQM

DECIDE

- a) di infliggere alla Società VIS CASILINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 e di penalizzare la stessa società di un punto in classifica;
- b) di comminare alla stessa società l'ammenda di euro 100,00 (1° rinuncia).

PLAY OUT RG. JUNIORES FASCIA B C11

GARE DEL 20/5/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TERRA DI CICERONE - CITTA MONTE S.G. CAMPANO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 388 del 25/05/2023 esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali dalla società A.S.D. TERRA DI CICERONE, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calciatore SCHIRINZI Lorenzo precedentemente squalificato con numero due gare con il comunicato ufficiale 343 del 20/04/2023.

Lo stesso avrebbe, altresì, disputato due gare precedenti alla gara i oggetto, nel corso delle quali avrebbe dovuto scontare la sanzione comminata sotto il falso nome di BEFANI Andrea.

In funzione a quanto sopra denunziato dalla ricorrente, questo organo giudicante trasmetteva per ulteriori accertamenti, sospendendo ogni giudizio nel merito, alla Procura Federale della FIGC.

In data 21/06/2023 la Procura Federale della FIGC trasmetteva a questo Giudice Sportivo la relazione della chiusura dell'attività inquirente in merito alla gara in oggetto. Dalla stesura di tale relazione, si evince, che il calciatore BEFANI Andrea non ha giocato le gare del 06/05/23 e del 13/05/23, risultando assente, non convocato; SCHIRINZI Lorenzo, ha dichiarato alla procura: di aver disputato le gare ATLETICO MONTE PORZIO CITTA MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO del 06/05/23 e nella gara CITTA MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO ATLETICO MORENA disputata il 13/05/23 sotto il falso nome d BEFANI Andrea. Ho giocato nelle su citate gare su invito dell'allenatore sig. PELLEGRINI Mauro , il quale era a conoscenza del mio status di squalificato.

Il ricorso è accolto.

In relazione a quanto sopra,

PQM

DELIBERA

- 1. d'infliggere alla società A.S.D. CITTA DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0 3 , nonché l'ammenda di euro 500. (in virtù agli artt. 8, 10 del C.G.S.)
- 2. d'inibire il dirigente sig. CINELLI Emilio (CITTA DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO) fino al 30/06/2025 (in virtù all'art. 8, comma 9 del C.G.S.)
- 3. di squalificare l'allenatore sig. PELLEGRINI Mauro (CITTÀ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO) fino al 30/06/2025 (in virtù all'art. 8, comma del C.G.S.)
- 4. di squalificare il sig. SCHIRINZI Lorenzo (CITTA DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO) fino al 30/06/2025 (in virtù all'art. 8, comma 9 del C.G.S.)
- 5. il contributo va restituito

IL GIUDICE SPORTIVO (Ernesto Milia)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

1.1.1. Errata Corrige

Comunicato Ufficiale nº 421 del 22/06/2023

LEGGASI

GIRONE: G

Risultati Gare del 17/18.06.2023 3.

PLAY	OUT	PRIMA	CATEGORIA		

18/06/23 1/A VESTA SSD A R.L.

ATLETICO MONTI TIBURTINI 1 - 1 d.t.s.

Pubblicato in Roma il 27 giugno 2023

IL SEGRETARIO Claudio Galieti

DATA GIORNATA

IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli